

**Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
ARES 118
Via Portuense, 240
00149 Roma**



**Capitolato di Polizza di Assicurazioni
Incendio, Furto, Kasko e Garanzie Accessorie dei veicoli a motore
amministrata a “Libro Matricola”**

**GBS Spa
General Broker Service
Via Angelo Bargoni, 8
00153 Roma**

Definizioni

Assicurato :	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicurazione :	Il contratto di assicurazione.
Attività :	Quella svolta in qualità di Azienda Regionale di Emergenza Sanitaria per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
Broker :	La G.B.S. S.p.A. General Broker Service (in seguito detta General Broker o più semplicemente Broker).
Contraente :	La persona fisica e/o giuridica che stipula l'assicurazione.
Franchigia:	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
Legge :	D.Lgs. n. 209/2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni.
Risarcimento :	La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Risarcimento diretto :	La somma dovuta ai danneggiati dalla Società che ha stipulato il contratto relativo al veicolo dagli stessi utilizzato.
Polizza :	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
Premio :	La somma dovuta alla Società.
Regolamento :	I Regolamenti di esecuzione della Legge e loro successive modifiche ed integrazioni
Rischio :	La probabilità del verificarsi del sinistro.
Scoperto :	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
Sinistro :	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società :	L'Impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.



Definizioni di settore

Collisione :	Impatto tra veicoli.
Danno totale :	Il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore commerciale, il quale rappresenta il limite d'indennizzo complessivo
Degrado d'uso :	Graduale perdita di funzionalità dei vari componenti dell'autovettura, conseguente al loro funzionamento e/o all'azione degli agenti atmosferici.
Urto :	Impatto del veicolo, sia durante la circolazione che in sosta, contro oggetti/ostacoli fissi o in movimento.
Valore Commerciale :	Il valore del veicolo al momento del sinistro ricavato dalla media dei periodici mensili Eurotax Giallo ed Azzurro o, in mancanza, da pubblicazioni similari.

Data ___/___/_____

La Società

Il Contraente



Art. 1 – Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1.1 – Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Art. 1.4 – Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 1.5 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 – Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti,



che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 1.7 – Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di offerta); non è previsto il tacito rinnovo.

Art. 1.8 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.9 – Foro competente

Il foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.10 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.11 – Coassicurazione e delega

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

Art. 1.12 – Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in



ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;

- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "Pagamento del premio";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, con una provvigione del 10% sui premi imponibili assicurativi. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
- Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art. 1.13 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telex e/o e-mail e/o telegramma indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.14 – Polizza Libro Matricola

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente purchè iscritti al PRA ed in uso alla Contraente stessa. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto e calcolato in ragione del 1/365 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa. Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 60° giorno dalla data di comunicazione dell'impresa e/o del Broker.

Art. 1.15 – Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

La Società su richiesta del Contraente o del Broker si impegna a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta stessa.

In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all'anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata e la statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti.

Qualora la richiesta non dovesse essere presentata alla Società, resta comunque convenuto tra le parti che la stessa Società ad ogni scadenza annuale ed entro il termine di novanta giorni dalla scadenza dell'anno interessato, si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio nelle modalità sopra specificate.

Art. 1.16 – Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 1.17 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti:

- L'assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

- Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni .

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Data ___/___/_____

La Società

Il Contraente

Norme Generali di Assicurazione

Art. 2 - Incendio e Furto

Art. 2.1 – Oggetto dell'assicurazione

L'impresa indennizza, nei limiti ed alle condizioni precisate sul singolo veicolo, i danni materiali e diretti causati da:

- ⇒ Incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;
- ⇒ Furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) consumati o tentati.

L'assicurazione è estesa:

- ⇒ alle attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate;
- ⇒ agli accessori di serie, compresi gli accessori fonoaudiovisivi;
- ⇒ agli accessori aggiuntivi nei limiti delle somme convenute sul singolo veicolo;
- ⇒ nei casi di furto o rapina ai danni prodotti al veicolo durante l'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina stessi ed ai danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo da incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

In caso di DANNO PARZIALE la Società risponde dei danni subiti dal veicolo tenendo conto del degrado di uso, e con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

In caso di DANNO TOTALE la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicolo. Limitatamente alle autovetture, qualora il sinistro avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione ed il capitale assicurato non sia inferiore al valore a nuovo, si considererà quale valore commerciale del veicolo assicurato un importo pari al capitale assicurato. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel capitale assicurato.

Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari al 70% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

E' data facoltà all'Ente di attivare in qualsiasi momento le garanzie incendio e furto su uno o più mezzi indicati nell'Allegato A e sui mezzi che verranno successivamente inseriti nella presente polizza.

Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in base a quanto riportato su Eurotax Giallo o, in mancanza, da altra pubblicazione simile.



Art. 2.2 – Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) causati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con qualunque mezzo idoneo allo scopo di danneggiare;
- c) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato; verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- d) i danni derivanti da furto/rapina dei teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano conseguenti a furto/rapina totale del veicolo;
- e) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
- f) conseguenti ad appropriazione indebita;
- g) agli accessori fonovisivi e agli accessori aggiuntivi, salvo diversa pattuizione, ad eccezione degli accessori di serie.

Art. 2.3 – Accessori fonovisivi

L'assicurazione può essere estesa agli accessori fonovisivi e agli impianti aggiuntivi, ma deve obbligatoriamente comprendere entrambe le garanzie incendio e furto.

Art. 2.4 – Recuperi

Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Società.

Il valore del recuperato realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato.

Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato.

L'Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perchè questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

Data ___/___/_____

La Società

Il Contraente



Art. 3 – Eventi Socio Politici

Art. 2.1 – Oggetto dell'assicurazione

L'impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di disordini, scioperi, atti di terrorismo e atti di vandalismo con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell'evento.

Sono compresi i danni agli accessori fonoaudiovisivi, agli accessori aggiuntivi se indicati in polizza e agli accessori di serie.

Art. 2.2 – Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- d) agli accessori fonoaudiovisivi e agli accessori aggiuntivi, salvo diversa pattuizione, ad eccezione degli accessori di serie.

Data ___/___/_____

La Società

Il Contraente

Art. 4 – Eventi Atmosferici

Art. 4.1 – Oggetto dell'assicurazione

L'impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, pietre, frane, smottamenti, slavine, valanghe, straripamenti, mareggiate, caduta neve, ghiaccio, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto.

La presente garanzia è prestata con una franchigia fissa per sinistro di Euro 250,00.

Data ___/___/_____

La Società

Il Contraente

Art. 5 – Guasti accidentali – Garanzia Kasko

Art. 4.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società rimborsa i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati in conseguenza di:

- ❖ collisione con altri veicoli in genere, persone od animali;
- ❖ urto contro qualsiasi ostacolo, sia durante la circolazione che in sosta, contro oggetti fissi o in movimento;
- ❖ ribaltamento o uscita di strada.

verificatisi durante la circolazione stradale sia in aree pubbliche che private.

In caso di “danni parziali”, relativamente alle parti riparabili, saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione in modo integrale; le spese per le parti non riparabili (quindi sostituite con parti nuove), saranno liquidate tenendo conto del degrado d'uso ma limitatamente a: motore, organi meccanici in genere, apparati/strumentazioni elettriche ed elettroniche, batterie e pneumatici.

Non si terrà comunque conto del degrado d'uso (e quindi l'indennizzo verrà effettuato al netto dello scoperto sotto specificato), qualora alla data del sinistro sia trascorso meno di un anno dall'immatricolazione del veicolo.

In tutti gli altri casi, il degrado d'uso verrà applicato nella misura del 10% all'anno a partire dal secondo anno di immatricolazione del veicolo, fermo restando che la percentuale massima applicabile non potrà comunque eccedere il 50%.

Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è ricavato dalla media dei periodici mensili Eurotax Giallo ed Azzurro o, in mancanza, da pubblicazioni similari.

Per ogni e qualsiasi sinistro relativo alla presente sezione sarà applicato uno scoperto del 10% del danno indennizzabile a termini di polizza con un minimo di Euro 250,00=.

Data ___/___/_____

La Società

Il Contraente

Art. 6 – Garanzie Accessorie – Sempre Operanti

Art. 6.1 – Parificazione danni da incendio

Sono parificati ai danni di incendio oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso sia esso incendio o uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza.

Art. 6.2 – Rottura cristalli

L'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto emesso separatamente con l'Impresa (incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici e kasko).

Previa presentazione di regolare fattura la garanzia è prestata, per ogni evento, fino alla concorrenza di Euro 2.000,00= per sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, con il limite di Euro 20.000,00= per anno, sono comprese anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere.

Art. 6.3 – Ripristino airbag

Limitatamente alle autovetture, l'impresa rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da circolazione fino alla concorrenza di Euro 1.000,00=per sinistro.

Art. 6.4 – Aggiornamento automatico valori

L'impresa si impegna ad adeguare ad ogni nuova annualità assicurativa, il valore dei mezzi assicurati in base a quanto riportato sulla pubblicazione specializzata "Eurotax o Quattroruote".

Art. 6.5 – Traino

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di circolare autonomamente, l'impresa rimborserà, purché documentate, le spese di traino fino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale dell'Assicurato, o sua autocarrozzeria di fiducia.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso, il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

Art. 6.6 – Recupero veicolo

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da:

- dover essere sollevato e trasportato;

- dover essere sollevato e poi trainato;
- dover essere rimesso sulla sede stradale.

La Società rimborserà, purché documentate, le spese di recupero del veicolo nel limite dell'importo di Euro 1.000,00= per singolo evento.

Art. 6.7 – Garanzia bagagli

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio o di incidente stradale che comporti la perdita totale/parziale del veicolo assicurato.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà del conducente/trasportati intendendosi per tale gli oggetti di comune uso personale esclusi denaro, preziosi, titoli.

La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di Euro 2.500,00= per evento e con il limite di Euro 5.000,00= per anno assicurativo.

Art. 6.8 – Trasporto in ambulanza

La Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 1.000,00= per ogni sinistro, le spese sostenute dagli occupanti del veicolo assicurato in caso di trasporto in ospedale effettuato con ambulanza a seguito di incidente conseguente alla circolazione del veicolo stesso. La prestazione non può cumularsi con prestazione analoga prevista da altro contratto in corso con la Società al momento del sinistro. Le spese sostenute devono essere comprovate da regolare fattura.

Art. 6.9 – Veicolo in sostituzione (valido solo per le autovetture)

La Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 500,00= per ogni sinistro le spese sostenute per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie incendio e furto. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura. La prestazione non può cumularsi con la prestazione analoga prevista dalla assicurazione Assistenza Autovettura.

Art. 6.10 – Danni da scasso

La Società risponde dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati. La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.

Art. 6.11 – Spese di recupero parcheggio

In caso di furto del veicolo assicurato in polizza, la Società rimborsa fino ad un massimo di Euro 260,00= per evento le spese documentate sostenute dall'assicurato per il recupero, parcheggio o rimessaggio del veicolo - disposti dalle Autorità - dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione del ritrovamento dello stesso.

Art. 6.12 – Dissequestro del mezzo

La Società assiste a proprie spese l'Assicurato, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, al fine della restituzione dell'automezzo garantito sottoposto a fermo o sequestro da parte dell'Autorità in conseguenza di qualsiasi sinistro che rientri nelle garanzie prestate dalla polizza.

Art. 6.13 – Scelta del legale

Qualora non sia stato possibile addivenire ad un bonario componimento della controversia oppure vi sia conflitto d'interesse tra la Società e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla società. La Società preso atto della designazione del Legale, assumerà a proprio carico le spese relative.

La procura al Legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

Art. 6.14 – Soccorso stradale

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 1.500,00= per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato o ritrovato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie incendio e furto e/o rapina.

Data ___/___/_____

La Società

Il Contraente

Art. 7 – Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 7.1 – Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

A parziale deroga dell'art. 1913 Codice Civile, in caso di sinistro l'Assicurato, per il tramite del Broker deve darne avviso alla Società, entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, la data, il luogo e le cause del sinistro.

Il Contraente deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, la ulteriore documentazione del caso.

La denuncia deve essere corredata dalla fotocopia della pagina del registro da cui risultino i dati relativi alla missione o altra documentazione equivalente od equipollente.

Art. 7.2 – Liquidazione dei danni – Nomina dei Periti

L'ammontare del danno è concordato dalla Società e dall'Assicurato.

In caso di disaccordo, o su richiesta della Società o dell'Assicurato, l'ammontare del danno viene stabilito da due Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti – la Società o l'Assicurato - non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

La Società e l'Assicurato provvedono alle spese ed alle competenze del proprio Perito, mentre le spese e le competenze del terzo Perito, se nominato, sono ripartite a metà.

Art. 7.3 – Mandato dei periti

I Periti devono:

- 1) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6.1 (Denuncia dei sinistri - Obblighi in caso di sinistro);
- 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valore;

4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 7.4 – Liquidazione

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida il risarcimento dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta la notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L'indennità viene corrisposta in Italia in valuta corrente.

Data ___/___/_____

La Società

Il Contraente

Disposizione Finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara, inoltrandole copia in estratto della delibera con allegato il capitolato-contratto.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

Atteso che le offerte andranno ad essere formulate in forza del rischio descritto nel modello allegato "A", sempre all'atto dell'aggiudicazione, o comunque entro massimo 3 giorni prima dell'effetto della presente polizza, la Stazione Appaltante, anche per il tramite del broker, fornirà l'elenco completo dei mezzi e dei relativi valori da assicurare. Si prende quindi atto che il premio di effettivo versamento, sarà ricalcolato in funzione dell'offerta tariffaria aggiudicata (espressa nel prospetto di offerta), adeguata alla descrizione del rischio che sarà trasmessa.

Data ___/___/_____

La Società

Il Contraente

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.7 - Durata del contratto;

Art. 1.9 - Foro competente;

Art. 1.11 - Coassicurazione e delega;

Art. 1.12 - Clausola Broker.

Art. 1.16 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Data ___/___/_____

La Società

Il Contraente

ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione
(da compilarsi esclusivamente in sede di offerta economica)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

1	CONTRAENTE	Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ARES 118 Via Portuense, 240 00149 Roma P.I. 08173691000
2	DURATA CONTRATTUALE	3 Anni Dal 31/12/2013 Al 31/12/2016
3	FRAZIONAMENTO DEL PREMIO	Annuale
4	SEZIONI ASSICURATE	<ul style="list-style-type: none">• Incendio (vedi allegato "A")• Furto (vedi allegato "A")• Eventi Socio Politici (vedi allegato "A")• Eventi Atmosferici (vedi allegato "A")• Danni Accidentali (Kasko) (vedi allegato "A")
6	OFFERTA	La sottoscritta Società ha applicato agli automezzi di cui all'ALLEGATO "A" la seguente tariffa e si impegna altresì ad applicarla agli eventuali veicoli che il Contraente dovesse inserire nella presente polizza a libro matricola, per tutta la durata contrattuale.

***Incendio – DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE**

Da indicare il premio espresso in Euro per mille Euro assicurati distinto per categoria

Veicoli	Euro
per autovetture:	
per autocarri:	
per ambulanze ed altri veicoli speciali	
per motocicli/ciclomotori	
per motocarri	
per autoveicoli uso promiscuo	

***Furto – DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE**

Da indicare il premio espresso in Euro per mille Euro assicurati distinto per categoria

Veicoli	Euro
per autovetture:	
per autocarri:	



per ambulanze ed altri veicoli speciali	
per motocicli/ciclomotori	
per motocarri	
per autoveicoli uso promiscuo	

***Eventi Socio Politici – DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE**

Da indicare il premio espresso in Euro per mille Euro assicurati distinto per categoria

Veicoli	Euro
per autovetture:	
per autocarri:	
per ambulanze ed altri veicoli speciali	
per motocicli/ciclomotori	
per motocarri	
per autoveicoli uso promiscuo	

***Eventi Atmosferici – DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE**

Da indicare il premio espresso in Euro per mille Euro assicurati distinto per categoria

Veicoli	Euro
per autovetture:	
per autocarri:	
per ambulanze ed altri veicoli speciali	
per motocicli/ciclomotori	
per motocarri	
per autoveicoli uso promiscuo	

***Danni Accidentali (Kasko) – DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE**

Da indicare il premio espresso in Euro per mille Euro assicurati distinto per categoria

Veicoli	Euro
per autovetture:	
per autocarri:	
per ambulanze ed altri veicoli speciali	
per motocicli/ciclomotori	
per motocarri	
per autoveicoli uso promiscuo	



Totale premio **annuo** lordo complessivo elaborato sulla base dell'allegato elenco "A" - Elenco Mezzi
BASE PER L'AGGIUDICAZIONE (IN CIFRE)

Euro _____

Totale premio **annuo** lordo complessivo elaborato sulla base dell'allegato elenco "A" - Elenco Mezzi
BASE PER L'AGGIUDICAZIONE (IN LETTERE)

Euro _____

7 ACCETTAZIONE

La Società, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la lettera di invito/bando di gara ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

8 AUTORIZZAZIONE

L'Appaltatore autorizza l'Ente Appaltante - irrevocabilmente e per tutta la durata della presente assicurazione - ad effettuare i pagamenti delle somme dovute all'Appaltatore medesimo, a favore del Broker, in forma liberatoria per l'Appaltante.


9 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

Data, ___/___/_____

La Società

Il Contraente



ALLEGATO "A" – ELENCO MEZZI

N.	Targa	Tipo Mezzo	Modello	Peso	Immat.	c.c.	HP	kw	Alim	Valore Assicurato
1	AD22874	Motociclo	YAMAHA 3TB	308	15/07/1998	595	9	33	BENZINA	€ 5.300,00
2	AD22875	RIMORCHIO	KAWASAKI ZX 600	345	15/07/1998	592	9	59	BENZINA	€ 5.300,00
3	AD43558	Motociclo	SUZUKI AN AN 250	370	12/03/1999	249	5	17	BENZINA	€ 5.300,00
4	AD43559	Motociclo	SUZUKI AN AN 250	370	12/03/1999	249	5	17	BENZINA	€ 5.300,00
5	AD43560	Motociclo	KTM GS 620 RA	195	12/03/1999	597	9	23	BENZINA	€ 5.300,00
6	AD43561	Motociclo	KTM GS 620 RA	195	12/03/1999	597	9	23	BENZINA	€ 5.300,00
7	AM49894	Motociclo	Piaggio M14	310	22/12/1999	244	5	11,8	BENZINA	€ 17.000,00
8	BC006PS	AMBULANZA	FIAT	3000	25/03/1999	1998	20	80	BENZINA	€ 17.000,00
9	BE616YA	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3060	14/07/199	1998	20	80	BENZINA	€ 17.000,00
10	BG661AB	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3060	14/09/1999	1998	20	80	BENZINA	€ 17.000,00
11	BG675AB	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3115	14/09/1999	1998	20	80	BENZINA	€ 17.000,00
12	BG676AB	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3115	14/09/1999	1998	20	80	BENZINA	€ 17.000,00
13	BH293GW	AUTOMEDICA	FIAT PALIO	1690	07/12/1999	1581	17	74	BENZINA	€ 15.000,00
14	BH294GW	AUTOMEDICA	FIAT PALIO	1690	07/12/1999	1581	17	74	BENZINA	€ 15.000,00
15	BH388GV	AUTOMEDICA	FIAT PALIO	1690	01/12/1999	1581	17	74	BENZINA	€ 17.000,00
16	BH390GV	AUTOMEDICA	FIAT PALIO	1690	01/12/1999	1581	17	74	BENZINA	€ 17.000,00
17	BH391GV	AUTOMEDICA	FIAT PALIO	1690	01/12/1999	1581	17	74	BENZINA	€ 17.000,00
18	BH392GV	AUTOMEDICA	FIAT PALIO	1690	01/12/1999	1581	17	74	BENZINA	€ 17.000,00
19	BH393GV	AUTOMEDICA	FIAT PALIO	1690	01/12/1999	1581	17	74	BENZINA	€ 17.000,00
20	BH394GV	AUTOMEDICA	FIAT PALIO	1690	01/12/1999	1581	17	74	BENZINA	€ 17.000,00
21	BH395GV	AUTOMEDICA	FIAT PALIO	1690	01/12/1999	1581	17	74	BENZINA	€ 17.000,00
22	BH396GV	AUTOMEDICA	FIAT PALIO	1690	01/12/1999	1581	17	74	BENZINA	€ 17.000,00
23	BH398GV	AUTOMEDICA	FIAT PALIO	1690	01/12/1999	1581	17	74	BENZINA	€ 17.000,00
24	BH399GV	AUTOMEDICA	FIAT PALIO	1690	01/12/1999	1581	17	74	BENZINA	€ 17.000,00
25	BH401GV	AUTOMEDICA	FIAT PALIO	1690	01/12/1999	1581	17	74	BENZINA	€ 17.000,00
26	BH402GV	AUTOMEDICA	FIAT PALIO	1690	01/12/1999	1581	17	74	BENZINA	€ 17.000,00
27	BH403GV	AUTOMEDICA	FIAT PALIO	1690	01/12/1999	1581	17	74	BENZINA	€ 17.000,00
28	BH404GV	AUTOMEDICA	FIAT PALIO	1690	01/12/1999	1581	17	74	BENZINA	€ 17.000,00
29	BH405GV	AUTOMEDICA	FIAT PALIO	1690	01/12/1999	1581	17	74	BENZINA	€ 17.000,00
30	BH406GV	AUTOMEDICA	FIAT PALIO	1690	01/12/1999	1581	17	74	BENZINA	€ 17.000,00
31	BH407GV	AUTOMEDICA	FIAT PALIO	1690	01/12/1999	1581	17	74	BENZINA	€ 17.000,00



32	BJ453YH	PMA	FIAT DUCATO	3200	26/06/2000	1998	20	80	BENZINA	€ 17.000,00
33	BJ454YH	PMA	FIAT DUCATO	3200	26/06/2000	1998	20	80	BENZINA	€ 17.000,00
34	BJ528EP	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3060	28/12/1999	1998	20	80	BENZINA	€ 17.000,00
35	BJ531EP	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3060	28/12/1999	1998	20	80	BENZINA	€ 17.000,00
36	BJ532EP	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3060	28/12/1999	1998	20	80	BENZINA	€ 17.000,00
37	BJ550EG	AUTOMEDICA	FIAT PALIO	1690	28/12/1999	1581	17	74	BENZINA	€ 17.000,00
38	BP154VD	CARRO SCORTE	FIAT DUCATO	3130	23/02/2001	1998	20	80	BENZINA	€ 17.000,00
39	CC618MW	AMBULANZA	FIAT DUCATO	2910	03/06/2003	2880	25	93,5	DIESEL	€ 17.000,00
40	CC619MW	AMBULANZA	FIAT DUCATO	2910	03/06/2003	2880	25	93,5	DIESEL	€ 17.000,00
41	CC821CX	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3245	06/08/2002	1998	20	81	BENZINA	€ 21.200,00
42	CH793LD	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	09/12/2009	2800	25	94	DIESEL	€ 46.700,00
43	CH884FE	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	27/01/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 17.000,00
44	CH887FE	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	27/01/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 17.000,00
45	CS241FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	16/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
46	CS242FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	16/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
47	CS243FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	16/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
48	CS244FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	16/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
49	CS245FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	16/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
50	CS246FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	16/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
51	CS247FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	16/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
52	CS248FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	16/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
53	CS249FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	16/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
54	CS251FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	16/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
55	CS253FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	16/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
56	CS254FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	16/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
57	CS256FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	16/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
58	CS257FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	16/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
59	CS258FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	16/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 46.700,00
60	CS259FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	16/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
61	CS260FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	16/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
62	CS261FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	16/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
63	CS262FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	16/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
64	CS264FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	16/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
65	CS266FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	16/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00



66	CS267FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	16/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
67	CS269FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	16/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
68	CS270FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	16/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
69	CS328FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	25/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
70	CS329FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	25/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
71	CS330FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	25/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
72	CS331FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	25/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
73	CS332FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	25/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
74	CS334FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	25/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
75	CS335FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	25/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
76	CS336FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	25/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
77	CS337FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	25/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
78	CS338FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	25/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
79	CS342FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	25/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
80	CS343FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	25/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
81	CS344FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	25/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
82	CS345FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	25/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
83	CS346FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	25/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
84	CS347FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	25/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
85	CS348FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	25/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
86	CS349FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	25/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
87	CS350FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	25/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
88	CS351FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	25/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
89	CS352FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	25/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
90	CS353FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	25/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 46.700,00
91	CS354FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	25/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
92	CS357FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	25/11/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
93	CS515FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	16/12/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
94	CS516FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	16/12/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
95	CS517FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	16/12/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
96	CS518FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	16/12/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
97	CS519FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	16/12/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
98	CS520FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	16/12/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
99	CS521FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	16/12/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00



100	CS522FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	16/12/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
101	CS525FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	16/12/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
102	CS527FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	16/12/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
103	CS528FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	16/12/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
104	CS529FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	16/12/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
105	CS582FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	21/12/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
106	CS583FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	21/12/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
107	CS584FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	21/12/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
108	CS586FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	21/12/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
109	CS589FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	21/12/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
110	CS590FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	21/12/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
111	CS591FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	21/12/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
112	CS593FJ	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	21/12/2004	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
113	CT200ED	AUTOMEDICA	MAZDA GG/GY 19R2	2010	03/01/2005	1998	20	10	DIESEL	€ 21.200,00
114	CX274HA	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	25/08/2005	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
115	CX275HA	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	25/08/2005	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
116	CX276HA	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	25/08/2005	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
117	CX277HA	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	25/08/2005	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
118	CX278HA	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	25/08/2005	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
119	CX279HA	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	25/08/2005	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
120	CX280HA	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	25/08/2005	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
121	CX281HA	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	25/08/2005	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
122	CX282HA	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	25/08/2005	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
123	CX352HA	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	12/09/2005	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
124	CX353HA	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	12/09/2005	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
125	CX354HA	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	12/09/2005	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
126	CX355HA	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	12/09/2005	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
127	CX356HA	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	12/09/2005	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
128	CX358HA	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	12/09/2005	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
129	CX359HA	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	12/09/2005	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
130	CX362HA	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	12/09/2005	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
131	CX363HA	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	12/09/2005	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
132	CX364HA	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	12/09/2005	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
133	CX365HA	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	12/09/2005	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00



134	CX366HA	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	12/09/2005	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
135	CX367HA	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	12/09/2005	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
136	CX368HA	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	12/09/2005	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
137	CX369HA	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	12/09/2005	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
138	CX370HA	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	12/09/2005	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
139	CX371HA	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	12/09/2005	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
140	CY641RD	AUTOCARRO	Pick-Up MITSUBISHI L200	2830	02/03/2006	2477	23	85	DIESEL	€ 21.200,00
141	CY642RD	AUTOCARRO	Pick-Up MITSUBISHI L200	2830	02/03/2006	2477	23	85	DIESEL	€ 21.200,00
142	CY643RD	AUTOCARRO	Pick-Up MITSUBISHI L200	2830	02/03/2006	2477	23	85	DIESEL	€ 21.200,00
143	CY644RD	AUTOCARRO	Pick-Up MITSUBISHI L200	2830	02/03/2006	2477	23	85	DIESEL	€ 21.200,00
144	CY645RD	AUTOCARRO	Pick-Up MITSUBISHI L200	2830	02/03/2006	2477	23	85	DIESEL	€ 21.200,00
145	CY646RD	AUTOCARRO	Pick-Up MITSUBISHI L200	2830	02/03/2006	2477	23	85	DIESEL	€ 21.200,00
146	CY647RD	AUTOCARRO	Pick-Up MITSUBISHI L200	2830	02/03/2006	2477	23	85	DIESEL	€ 21.200,00
147	CY648RD	AUTOCARRO	Pick-Up MITSUBISHI L200	2830	02/03/2006	2477	23	85	DIESEL	€ 21.200,00
148	CZ138KN	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	07/12/2005	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
149	CZ139KN	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	07/12/2005	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
150	CZ140KN	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	07/12/2005	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
151	CZ141KN	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	07/12/2005	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
152	CZ142KN	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	07/12/2005	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
153	CZ143KN	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	07/12/2005	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
154	CZ144KN	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	07/12/2005	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
155	CZ145KN	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	07/12/2005	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
156	CZ146KN	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	07/12/2005	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
157	CZ647KN	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	20/02/2006	2800	25	93,5	DIESEL	€ 21.200,00
158	DB313LN	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	20/02/2006	2800	25	93,5	DIESEL	€ 38.200,00
159	DB314LN	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	29/05/2006	2800	25	93,5	DIESEL	€ 38.200,00
160	DB315LN	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	28/05/2006	2800	25	93,5	DIESEL	€ 38.200,00
161	DB316LN	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	29/05/2006	2800	25	93,5	DIESEL	€ 38.200,00
162	DB317LN	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	29/05/2006	2800	25	93,5	DIESEL	€ 38.200,00
163	DB318LN	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	29/05/2006	2800	25	93,5	DIESEL	€ 38.200,00
164	DB319LN	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	29/05/2006	2800	25	93,5	DIESEL	€ 38.200,00
165	DB320LN	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	29/05/2006	2800	25	93,5	DIESEL	€ 38.200,00
166	DB321LN	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	29/05/2006	2800	25	93,5	DIESEL	€ 38.200,00
167	DB322LN	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	29/05/2006	2800	25	93,5	DIESEL	€ 38.200,00



168	DB323LN	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	29/05/2006	2800	25	93,5	DIESEL	€ 38.200,00
169	DB324LN	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	29/05/2006	2800	25	93,5	DIESEL	€ 38.200,00
170	DB325LN	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	29/05/2006	2800	25	93,5	DIESEL	€ 38.200,00
171	DB326LN	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	29/05/2006	2800	25	93,5	DIESEL	€ 38.200,00
172	DB327LN	AMBULANZA	FIAT DUCATO	3300	29/05/2006	2800	25	93,5	DIESEL	€ 38.200,00
173	DR522NM	AMBULANZA	FIAT	3300	26/05/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
174	DR523NM	AMBULANZA	FIAT	3300	26/05/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
175	DR537NM	AMBULANZA	FIAT	3300	03/06/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
176	DR538NM	AMBULANZA	Fiat 250	3300	03/06/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
177	DR539NM	AMBULANZA	Fiat 250	3300	03/06/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
178	DR544NM	AMBULANZA	ARICAR	3000	04/06/2009	2461	23	128	DIESEL	€ 46.700,00
179	DR569NM	AMBULANZA	Fiat 250	3300	10/06/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
180	DR570NM	AMBULANZA	Fiat 250	3300	10/06/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
181	DR593NM	AMBULANZA	Fiat 250	3300	17/06/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
182	DR594NM	AMBULANZA	Fiat 250	3300	17/06/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
183	DR595NM	AMBULANZA	Fiat 250	3300	17/06/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
184	DR677XY	AMBULANZA	Fiat 250	3300	21/02/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
185	DR678XY	AMBULANZA	Fiat 250	3300	21/02/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
186	DR679XY	AMBULANZA	Fiat 250	3300	21/02/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
187	DR774XY	AMBULANZA	Fiat 250	3300	11/03/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
188	DR778XY	AMBULANZA	Fiat 250	3300	11/03/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
189	DR779XY	AMBULANZA	Fiat 250	3300	11/03/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
190	DR785XY	AMBULANZA	Fiat 250	3300	17/03/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
191	DR786XY	AMBULANZA	Fiat 250	3300	17/03/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
192	DR787XY	AMBULANZA	Fiat 250	3300	17/03/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
193	DR809XY	AMBULANZA	Fiat 250	3300	25/03/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
194	DR810XY	AMBULANZA	Fiat 250	3300	25/03/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
195	DR811XY	AMBULANZA	Fiat 250	3300	25/03/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
196	DR822XY	AMBULANZA	Fiat 250	3300	27/03/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
197	DR823FD	AMBULANZA	OPEL F9C	3500	11/06/2008	2464	23	107	DIESEL	€ 13.600,00
198	DR823XY	AMBULANZA	Fiat 250	3300	27/03/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
199	DR824XY	AMBULANZA	Fiat 250	3300	27/03/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
200	DR826XY	AMBULANZA	Fiat 250	3300	30/03/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
201	DR827XY	AMBULANZA	Fiat 250	3300	30/03/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00



202	DR828XY	AMBULANZA	Fiat 250	3300	30/03/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
203	DR875XY	AMBULANZA	Fiat 250	3300	10/04/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
204	DR876XY	AMBULANZA	Fiat 250	3300	10/04/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
205	DR877XY	AMBULANZA	Fiat 250	3300	10/04/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
206	DR889XY	AMBULANZA	Fiat 250	3300	17/04/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
207	DR890XY	AMBULANZA	Fiat 250	3300	17/04/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
208	DR891XY	AMBULANZA	Fiat 250	3300	17/04/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
209	DR912XY	AMBULANZA	Fiat 250	3300	24/04/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
210	DR913XY	AMBULANZA	Fiat 250	3300	24/04/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
211	DR914XY	AMBULANZA	Fiat 250	3300	24/04/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
212	DR915XY	AMBULANZA	Fiat 250	3300	24/04/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
213	DR947XY	AMBULANZA	Fiat 250	3300	06/05/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
214	DR948XY	AMBULANZA	Fiat 250	3300	06/05/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
215	DR964XY	AMBULANZA	Fiat 250	3300	12/05/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
216	DR965XY	AMBULANZA	Fiat 250	3300	12/05/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
217	DR966XY	AMBULANZA	Fiat 250	3300	12/05/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
218	DR967XY	AMBULANZA	Fiat 250	3300	12/05/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
219	DR994XY	AMBULANZA	Fiat 250	3300	12/05/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
220	DR995XY	AMBULANZA	Fiat 250	3300	12/05/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
221	DW004RF	AMBULANZA	Aricar	3000	18/06/2009	2461	23	96	DIESEL	€ 46.700,00
222	DW054RF	AMBULANZA	Fiat 250	3300	01/07/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
223	DW055RF	AMBULANZA	Fiat 250	3300	01/07/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
224	DW056RF	AMBULANZA	Fiat 250	3300	01/07/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
225	DW057RF	AMBULANZA	Fiat 250	3000	01/07/2009	2461	23	96	DIESEL	€ 46.700,00
226	DW058RF	AMBULANZA	Fiat 250	3000	01/07/2009	2461	23	96	DIESEL	€ 46.700,00
227	DW059RF	AMBULANZA	Fiat 250	3300	01/07/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
228	DW070RF	AMBULANZA	Fiat 250	3000	08/07/2009	2461	23	96	DIESEL	€ 46.700,00
229	DW071RF	AMBULANZA	Fiat 250	3300	08/07/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
230	DW089RF	AMBULANZA	Fiat 250	3300	10/07/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
231	DW113RF	AMBULANZA	Fiat 250	3300	20/07/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
232	DW114RF	AMBULANZA	Fiat 250	3300	20/07/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
233	DW115RF	AMBULANZA	Fiat 250	3300	20/07/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
234	DW116RF	AMBULANZA	Fiat 250	3300	20/07/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
235	DW117RF	AMBULANZA	Fiat 250	3300	20/07/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00



236	DW128RF	AMBULANZA	ARICAR	3000	22/07/2009	2461	23	128	DIESEL	€ 46.700,00
237	DW129RF	AMBULANZA	ARICAR	3000	22/07/2009	2461	23	128	DIESEL	€ 46.700,00
238	DW132RF	AMBULANZA	Fiat 250	3300	23/07/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
239	DW133RF	AMBULANZA	Fiat 250	3300	23/07/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
240	DW204RF	AMBULANZA	Fiat 250	3300	25/08/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
241	DW205RF	AMBULANZA	Fiat 250	3300	25/08/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
242	DW206RF	AMBULANZA	Fiat 250	3300	25/08/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
243	DW232RF	AMBULANZA	Fiat 250	3300	02/09/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
244	DW233RF	AMBULANZA	ARICAR	3000	02/09/2009	2461	23	128	DIESEL	€ 46.700,00
245	DW234RF	AMBULANZA	FIAT	3300	02/09/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
246	DW252RF	AMBULANZA	ARICAR	3000	09/09/2009	2461	23	128	DIESEL	€ 46.700,00
247	DW253RF	AMBULANZA	FIAT	3300	09/09/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
248	DW254RF	AMBULANZA	FIAT	3300	09/09/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
249	DW289RF	AMBULANZA	FIAT	3300	21/09/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
250	DW290RF	AMBULANZA	FIAT	3300	21/09/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
251	DW291RF	AMBULANZA	FIAT	3300	21/09/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
252	DW292RF	AMBULANZA	ARICAR	3000	21/09/2009	2461	23	128	DIESEL	€ 46.700,00
253	DW293RF	AMBULANZA	ARICAR	3000	21/09/2009	2461	23	128	DIESEL	€ 46.700,00
254	DW301RF	AMBULANZA	FIAT	3300	24/09/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
255	DW302RF	AMBULANZA	FIAT	3300	24/09/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
256	DW343RF	AMBULANZA	FIAT	3300	24/09/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
257	DW344RF	AMBULANZA	FIAT	3300	14/10/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
258	DW345RF	AMBULANZA	FIAT	3300	14/10/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
259	DW346RF	AMBULANZA	ARICAR	3000	14/10/2009	2461	23	128	DIESEL	€ 46.700,00
260	DW361RF	AMBULANZA	FIAT	3300	15/10/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
261	DW396RF	AMBULANZA	FIAT	3300	23/10/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
262	DW397RF	AMBULANZA	FIAT	3300	23/10/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
263	DW398RF	AMBULANZA	ARICAR	3000	23/10/2009	2461	23	128	DIESEL	€ 46.700,00
264	DW414RF	AMBULANZA	FIAT	3300	02/11/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
265	DW415RF	AMBULANZA	ARICAR	3000	02/11/2009	2461	23	128	DIESEL	€ 46.700,00
266	DW416RF	AMBULANZA	FIAT	3300	02/11/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
267	DW430RF	AMBULANZA	FIAT	3300	10/11/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
268	DW431RF	AMBULANZA	Fiat 250	3300	10/11/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
269	DW432RF	AMBULANZA	Fiat 250	3300	10/11/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00



270	DW447RF	AMBULANZA	FIAT	3300	17/11/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
271	DW448RF	AMBULANZA	FIAT	3300	17/11/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
272	DW449RF	AMBULANZA	ARICAR	3000	17/11/2009	2461	23	128	DIESEL	€ 46.700,00
273	DW458RF	AMBULANZA	FIAT	3300	20/11/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
274	DW459RF	AMBULANZA	ARICAR	3000	20/11/2009	2461	23	128	DIESEL	€ 46.700,00
275	DW466RF	AMBULANZA	FIAT	3300	25/11/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
276	DW501RF	AMBULANZA	ARICAR	3000	01/12/2009	2461	23	128	DIESEL	€ 46.700,00
277	DW502RF	AMBULANZA	Fiat 250	3300	09/12/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
278	DW503RF	AMBULANZA	FIAT	3300	09/12/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
279	DW525RF	AMBULANZA	ARICAR	3000	16/12/2009	2461	23	128	DIESEL	€ 46.700,00
280	DW526RF	AMBULANZA	FIAT	3300	16/12/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
281	DW527RF	AMBULANZA	FIAT	3300	16/12/2009	2999	26	115,5	DIESEL	€ 46.700,00
282	DW541RF	AMBULANZA	ARICAR	3000	21/12/2009	2461	23	96	DIESEL	€ 46.700,00
283	DW542RF	AMBULANZA	ARICAR	3000	21/12/2009	2461	23	96	DIESEL	€ 46.700,00
284	DW543RF	AMBULANZA	ARICAR	3000	21/12/2009	2461	23	96	DIESEL	€ 46.700,00
285	DW544RF	AMBULANZA	ARICAR	3000	21/12/2009	2461	23	96	DIESEL	€ 46.700,00
286	DW545RF	AMBULANZA	ARICAR	3000	21/12/2009	2461	23	96	DIESEL	€ 46.700,00
287	DW546RF	AMBULANZA	ARICAR	3000	21/12/2009	2461	23	96	DIESEL	€ 46.700,00
288	DW547RF	AMBULANZA	ARICAR	3000	21/12/2009	2461	23	128	DIESEL	€ 46.700,00
289	DW548RF	AMBULANZA	ARICAR	3000	21/12/2009	2461	23	128	DIESEL	€ 46.700,00
290	ED262YJ	Autovettura	FIAT	1385	29/09/2010	1242	14	44	BENZINA	€ 3.600,00
291	ED590YW	Autovettura	FIAT	2000	27/09/2010	1248	15	66	DIESEL	€ 7.500,00
292	ED591YW	Autovettura	FIAT	2000	27/09/2010	1248	15	66	DIESEL	€ 7.500,00
293	EH300PB	AUTOMEDICA	SUZUKI MAGYAR	1685	21/03/2011	1586	17	88	BENZINA	€ 17.000,00
294	EK812NV	AUTOMEDICA	RENAULT	1608	29/11/2011	1149	14	76	BENZINA	€ 14.600,00
295	EL303EK	Autovettura	Subaru Forester	2015	18/04/2012	1995		110	DIESEL	€ 21.500,00
296	EN975NW	AUTOCARRO	VOLKSWAGEN	2820	10/09/2012	1968		120	DIESEL	€ 32.300,00
297	NO746945	AMBULANZA	SUBARU KJ8	1350	03/01/1992	1189	14	38	DIESEL	€ 25.500,00
298	VT351847	AMBULANZA	FIAT DUCATO	2520	08/07/1991	1971	20	55	Benzina	€ 25.500,00
299	ER143KR	AUTOMEDICA	HONDA JAZZ	1600	12/03/2013	1198		66	BENZINA	€ 18.000,00
300	ER364GW	AUTOMEDICA	FORD WERKE	2700	17/07/2013	1560	17	83	DIESEL	€ 48.950,00
301	ER365GW	AUTOMEDICA	FORD WERKE	2700	17/07/2013	1560	17	83	DIESEL	€ 48.950,00
302	ER482CF	AUTOCARRO	NISSAN XTRAIL	3000	23/07/2013	1995	20		DIESEL	€ 48.950,00
303	ER483CF	AUTOCARRO	NISSAN XTRAIL	3000	23/07/2013	1995	20	110	DIESEL	€ 48.950,00



304	ER484CF	AUTOCARRO	NISSAN XTRAIL	3000	23/07/2013	1995	20	110	DIESEL	€ 48.950,00
305	ER485CF	AUTOCARRO	NISSAN XTRAIL	3000	23/07/2013	1995	20	110	DIESEL	€ 48.950,00
306	ER486CF	AUTOCARRO	NISSAN XTRAIL	3000	23/07/2013	1995	20	110	DIESEL	€ 48.950,00
307	ER487CF	AUTOCARRO	NISSAN XTRAIL	3000	23/07/2013	1995	20	110	DIESEL	€ 48.950,00
308	ER490CF	AUTOCARRO	NISSAN XTRAIL	3000	23/07/2013	1995	20	110	DIESEL	€ 48.950,00
309	ER491CF	AUTOCARRO	NISSAN XTRAIL	3000	23/07/2013	1995	20	110	DIESEL	€ 48.950,00
310	DL361AR	AUTOMEDICA	BMW	3500	28/09/2007	1995	20	105	DIESEL	€ 38.200,00
311	DL362AR	AUTOMEDICA	BMW	3500	28/09/2007	1995	20	105	DIESEL	€ 38.200,00

